



ISTITUTO COMPrensIVO “Anna Rita Sidoti”

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it Sito web: www.icgioiosa.gov.it

Comunicazione n. 4

I.C. "ANNA RITA SIDOTI"-GIOIOSA MAREA
Prot. 0006525 del 04/09/2023
VII (Uscita)

Al personale beneficiario della L. 104/92

Oggetto: Programmazione permessi e modulistica Legge 104

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “*Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità*” prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*”.

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Personale ATA

La fruizione ordinaria, a giornate intere, e quella frazionata, che prescinde dall'orario di lavoro (ad esempio 7h e 12 minuti) è espressamente prevista dal vigente CCNL sottoscritto il 19/04/2018 all'art 32, che sostituendo l'articolo 15 del previgente CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:

“I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.”

Il novellato dettato normativo introduce la novità della fruizione ad ore dei detti permessi, per un massimo di 18 ore mensili. Si tratta di una possibilità, la cui scelta spetta al personale in questione.

Personale Docente

Malgrado per il personale Docente, il CCNL non preveda esplicitamente la possibilità di usufruire della fruizione oraria dei permessi, si precisa che, come concordato in sede di Contrattazione Normativa di Istituto, su esplicita richiesta il lavoratore può fruire dei permessi frazionando i tre giorni in ore giornaliere, tenendo conto che il tetto mensile complessivo è di h 9 scuola secondaria (h12 scuola primaria, h12,5 scuola infanzia) da usufruire possibilmente in non più di 6 giorni mensili. Si precisa che nello stesso periodo non è possibile usufruire di ore e giorni. E' possibile invece il passaggio da ore a giorni da un mese all'altro.

Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso utilizzando l'apposito modello (allegato alla presente), al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione", rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Novità introdotte dal D.Lgs.105/2022 concernente i permessi ai sensi della L.n. 104/92

Come già indicato nella circolare n.26 prot. 5292 del 20/09/2022, la figura del «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili è stata abolita. I tre giorni di permesso mensile retribuito, ovvero il monte orario previsto, potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile. Pertanto diventa possibile per due soggetti assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi; i giorni fruiti da entrambi i soggetti non possono comunque superare il limite mensile di tre come già normativamente previsto. E' possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa comunicando alla segreteria con apposita autocertificazione il nominativo di altri soggetti che fruiranno dei permessi e dichiarando mensilmente i giorni fruiti.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL prevede che tali permessi "*.... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*". **Contestualmente alla consegna in segreteria dei moduli allegati alla presente, il personale beneficiario dovrà consegnare copia della richiesta ai coordinatori di plesso interessati.**

Si spera nella consueta massima collaborazione al fine di semplificare il processo organizzativo.

Modulistica da utilizzare

Tutta la modulistica necessaria è presente al **link**:

<https://www.icgioiosa.edu.it/modulistica> (Sezione Modelli L.104)

Ringraziando per l'usuale collaborazione, **si richiede di aggiornare in Segreteria i dati concernenti la Legge 104 entro il 14-09-2023.**

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon Zingales

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

